

News diritto & rovescio

a cura dell'avv. Spiro Nicastro

DIRITTO DI FAMIGLIA

○○○***○○○

Nelle separazioni e divorzi spesso i figli rappresentano uno strumento per perpetrare atti di ritorsione reciproca. E' molto ricorrente che il genitore affidatario della prole, operi delle scelte che, di fatto, limitano o riducono fortemente la potestà genitoriale. Solo in tempi recenti la unilaterale determinazione del genitore affidatario ha ricevuto una sanzione di carattere penale. Più semplicemente: la non ottemperanza delle condizioni di separazione, non si configura solo come violazione di norme del codice civile, ma anche come elemento di responsabilità penale. Con sentenza del 08 Maggio-29 Luglio 2014 n. 33452 la VI^a Sezione Penale di Corte di Cassazione ha affermato che risponde del reato di sottrazione di minori ex art 574 codice penale il coniuge separato che,..." *all'insaputa e contro la volontà dell'altro coniuge, si allontana e trasferisce la residenza del figlio minore in un altro Comune*". Tale importante decisione, discende da un giudizio radicato nei confronti di una mamma che nel settembre del 2007 si allontanava dalla casa coniugale, portando con sé la figlia di dieci anni "...all'insaputa e contro la volontà del marito e conducendola presso il luogo in cui viveva la nonna materna, ad oltre 600 Km dal luogo di residenza abituale". La mamma, in spregio ad ogni condizione di separazione, iscriveva la figlia a scuola, si trasferiva la residenza, senza per nulla coinvolgere il marito, il quale veniva a conoscenza del repentino e radicale trasferimento dopo qualche giorno. Si tratta di un trasferimento di carattere durevole e non connotato da elementi di provvisorietà. Di certo la decisione della donna si pone in aperta violazione con quanto stabilito in sede di separazione coniugale. Più in generale: le condizioni di separazioni prevedono una serie di incontri tra padre e figli modulati sul presupposto del comune di residenza e programmati con una frequenza settimanale - "diritto di visita"- condivisi dal genitore affidatario. Tuttocciò si determina ove i coniugi non vogliano optare per l'affidamento condiviso legge 54/2006, ossia la possibilità di un affidamento non più in via esclusiva ma congiunta ed alternata (due settimane per ciascun genitore).

Con la sentenza sopra citata, il coniuge affidatario veniva condannato per i reati unificati ex art. 81 c.p. (vincolo della continuazione) per i reati di cui agli artt. 388 commi I e II e 574 c.p. atteso che nelle parole dei Giudici- "*risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, allorquando tale condotta determina un impedimento dell'esercizio delle diverse manifestazioni di potestà dell'altro genitore...*" Senza tediare troppo il lettore ed in estrema sintesi: per integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 574 codice penale, è necessario che il comportamento dell'agente porti ad una globale sottrazione del minore dalla vigilanza dell'altro, permanente o temporanea ancorché apprezzabile, così da impedirgli l'esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all'affidamento, rendendo, di fatto, impossibile ciò che gli è stato conferito come ufficio dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società. Per una volta si tutela il papà atteso che per la maggiore parte delle volte l'affidamento è riconosciuto alla mamma, specie se minore.

***La redazione resta a disposizione per coloro che volessero approfondire le questioni trattate nella presente rubrica per il tramite dell'autore, anche inviando mail o contatti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: spironicastro@teletu.it cell. 338.5459795. ■*